

Messaggio

numero **4669**
data **15 luglio 1997**
dipartimento **Istituzioni**

Concernente la modifica parziale della Legge di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di modifica parziale della Legge di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 16 maggio 1988. Questa riforma mira ad adeguare la citata Legge di applicazione alla modifica parziale della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, approvata dall'Assemblea federale il 4 ottobre 1996 ed entrata in vigore il 1. febbraio 1997.

I. CENNI INTRODUTTIVI

Come si desume dal messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 1995, lo scopo principale della revisione della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (in seguito AIMP) è quello di semplificare e di accelerare la procedura di assistenza giudiziaria. In quest'ambito, le modificazioni essenziali concernono il miglioramento delle norme di assistenza in materia penale contenute nella parte terza dell'AIMP, che verte sulla cosiddetta "altra assistenza". A differenza dell'extradizione che consiste nella consegna fisica di uno straniero a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale o di esecuzione di una sanzione restrittiva della libertà, per "altra assistenza" si intende lo svolgimento nel territorio svizzero di atti processuali intesi ad agevolare un procedimento in materia penale che ha luogo all'estero. Giusta l'art. 63 cpv. 2 AIMP, entrano in considerazione, come provvedimenti d'assistenza, segnatamente quelli concernenti l'assunzione di prove, e in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, le perizie, l'audizione e il confronto di persone, come pure la consegna di inserti e documenti e la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.

Nel quadro dell'assistenza in materia penale, la semplificazione e l'acceleramento della procedura sono ottenuti soprattutto mediante la limitazione dei possibili rimedi giuridici. A questo riguardo, infatti, nella precedente versione dell'AIMP la procedura relativa all'altra assistenza era caratterizzata dal doppio sistema ricorsuale: ciò significava che l'interessato poteva dapprima impugnare la decisione di principio di entrata in materia concernente l'ammissibilità dell'assistenza, e successivamente aggravarsi contro la decisione finale di chiusura della procedura d'assistenza, emanata dopo l'esecuzione degli atti processuali richiesti, e vertente sulla trasmissione allo Stato estero degli atti d'esecuzione. Ora, l'esercizio sistematico di questo doppio diritto di ricorso ad ogni livello giudiziario poteva, in taluni casi, ostacolare notevolmente la collaborazione internazionale che, per essere veramente efficace ed utile, deve anche essere rapida.

Di conseguenza, nell'intento di rendere la procedura più spedita, mediante la modifica dell'AIMP entrata in vigore il 1. febbraio 1997 è stata introdotta una limitazione della via ricorsuale, nel senso che il gravame è ammissibile soltanto contro la decisione finale di chiusura della procedura d'assistenza, con la quale, al termine dell'esecuzione della domanda di assistenza, si statuisce sulla concessione e sulla portata dell'assistenza giudiziaria; le decisioni incidentali anteriori, invece, possono essere impugunate separatamente solo in casi eccezionali. In tal modo, il nuovo art. 80e AIMP stabilisce che sono impugnabili con ricorso la decisione finale congiuntamente a tutte le decisioni incidentali anteriori, e le decisioni incidentali anteriori alla decisione finale che producono un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e

valori, o mediante la presenza di persone che partecipano al processo all' estero. Inoltre, come si vedrà meglio in seguito, la revisione dell' AIMP ha pure perseguito l' obiettivo di rendere più uniforme lo svolgimento delle domande di assistenza giudiziaria per tutta la Svizzera.

II. MODIFICHE PROPOSTE

Per quel che attiene alla Legge di applicazione della legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale, il cui adeguamento alla recente riforma dell' AIMP richiede pochissimi interventi, la prima modifica concerne l' art. 3, il quale stabilisce, nella sua versione attuale, che le decisioni devono menzionare, sotto pena di nullità, il rimedio giuridico ammissibile, l' Autorità competente e il termine per interporlo. Infatti, dal nuovo testo dell' art. 22 AIMP è stato tolto il principio secondo cui le decisioni delle Autorità federali e cantonali sono valide soltanto se provviste dell' indicazione dei rimedi giuridici, ragione per cui dall' art. 3 della Legge cantonale di applicazione va soppressa la sanzione della nullità per le decisioni che non menzionano il rimedio giuridico ammissibile. In quest' ambito, d' altronde, già in precedenza la giurisprudenza aveva relativizzato il principio secondo cui l' omissione dell' indicazione del rimedio giuridico ammissibile traeva seco la sanzione della nullità della relativa decisione. L' altra modifica riguarda l' art. 4 della Legge di applicazione, il quale verte sul ricorso. A questo riguardo, conviene precisare che il ricorso di cui tratta l' art. 4 si riferisce essenzialmente, siccome la competenza di statuire sull' estradizione spetta alle Autorità federali, all' altra assistenza, e che nel Cantone Ticino le decisioni di prima istanza in questa materia sono emanate, giusta l' art. 12 della Legge di applicazione, dal Procuratore pubblico. Ora, l' art. 4 prevede, nel cpv. 1, che salvo disposizione diversa delle leggi federali o della presente legge, contro le decisioni è dato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, indica, nel cpv. 2, che il termine per proporre il ricorso è di 10 giorni, e prescrive, nel cpv. 3, che il ricorso ha effetto sospensivo quando concerne l' esame degli atti e quando la Camera dei ricorsi penali lo accorda. Tuttavia, la modifica dell' AIMP entrata in vigore il 1. febbraio 1997 ha unificato per tutta la Svizzera la normativa, che si applica anche alla procedura cantonale, concernente il termine di ricorso e l' effetto sospensivo del gravame. Così, il nuovo art. 80k AIMP stabilisce che il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione. Inoltre, il nuovo art. 80l AIMP prevede che il ricorso contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la trasmissione all' estero di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o di beni ha effetto sospensivo, che ogni decisione incidentale anteriore alla decisione finale è immediatamente esecutiva, e che l' Autorità cantonale di ricorso può accordare l' effetto sospensivo a una decisione incidentale anteriore alla decisione finale se l' avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori, o mediante la presenza di persone che partecipano al processo all' estero.

Di conseguenza, non essendo opportuno ripetere nella legislazione cantonale la regolamentazione ampia e articolata dei summenzionati artt. 80k e 80l AIMP, proponiamo - e questa è anche la soluzione più semplice e più conforme agli attuali canoni della tecnica legislativa - l' abrogazione dei cpv. 2 e 3 dell' art. 4 della Legge cantonale di applicazione, poiché il diritto federale già disciplina in modo esaustivo la materia inerente al termine di ricorso e all' effetto sospensivo del gravame. In tal modo, l' art. 4 contemplerà il solo cpv. 1, il quale stabilisce (la designazione delle Autorità competenti spetta infatti ai Cantoni giusta l' art. 16 cpv. 2 AIMP) che contro le decisioni è dato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali.

III. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE 1996-1999 E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

L' argomento in questione non è trattato nelle Linee direttive 1996-1999, ma l'

esigenza, che è alla base del presente messaggio, di modificare la Legge di applicazione della legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale è data dal fatto che il 1. febbraio 1997 è entrata in vigore la revisione parziale dell' AIMP adottata dall' Assemblea federale il 4 ottobre 1996.

La presente modifica di legge non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale del 16 maggio 1988; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 luglio 1997 n. 4669 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale del 16 maggio 1988 è modificata come segue:

Art. 3

Decisioni, forma

Le decisioni devono menzionare il rimedio giuridico ammissibile, l' autorità competente e il termine per interporlo.

Art. 4 cpv. 2 e 3

Abrogati.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.